



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 2 marzo 2020 n.38

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.39 del 20 febbraio 2020;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE UNESCO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEL CAMPO DELL'INSEGNAMENTO

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, fatta il 14 dicembre 1960 a Parigi (Allegato A) a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione medesima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

Convention against Discrimination in Education 1960

Paris, 14 December 1960

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 14 November to 15 December 1960, at its eleventh session,

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights asserts the principle of non-discrimination and proclaims that every person has the right to education,

Considering that discrimination in education is a violation of rights enunciated in that Declaration,

Considering that, under the terms of its Constitution, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has the purpose of instituting collaboration among the nations with a view to furthering for all universal respect for human rights and equality of educational opportunity,

Recognizing that, consequently, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, while respecting the diversity of national educational systems, has the duty not only to proscribe any form of discrimination in education but also to promote equality of opportunity and treatment for all in education,

Having before it proposals concerning the different aspects of discrimination in education, constituting item 17.1.4 of the agenda of the session,

Having decided at its tenth session that this question should be made the subject of an international convention as well as of recommendations to Member States,

Adopts this Convention on the fourteenth day of December 1960.

Article 1

1. For the purposes of this Convention, the term 'discrimination' includes any distinction, exclusion, limitation or preference which, being based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education and in particular:

- (a) Of depriving any person or group of persons of access to education of any type or at any level;
- (b) Of limiting any person or group of persons to education of an inferior standard;
- (c) Subject to the provisions of Article 2 of this Convention, of establishing or maintaining separate educational systems or institutions for persons or groups of persons; or
- (d) Of inflicting on any person or group of persons conditions which are incompatible with the dignity of man.

2. For the purposes of this Convention, the term 'education' refers to all types and levels of education, and includes access to education, the standard and quality of education, and the conditions under which it is given.

Article 2

When permitted in a State, the following situations shall not be deemed to constitute discrimination, within the meaning of Article 1 of this Convention:

(a) The establishment or maintenance of separate educational systems or institutions for pupils of the two sexes, if these systems or institutions offer equivalent access to education, provide a teaching staff with qualifications of the same standard as well as school premises and equipment of the same quality, and afford the opportunity to take the same or equivalent courses of study;

(b) The establishment or maintenance, for religious or linguistic reasons, of separate educational systems or institutions offering an education which is in keeping with the wishes of the pupil's parents or legal guardians, if participation in such systems or attendance at such institutions is optional and if the education provided conforms to such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level ;

(c) The establishment or maintenance of private educational institutions, if the object of the institutions is not to secure the exclusion of any group but to provide educational facilities in addition to those provided by the public authorities, if the institutions are conducted in accordance with that object, and if the education provided conforms with such standards as may be laid down or approved by the competent authorities, in particular for education of the same level.

Article 3

In order to eliminate and prevent discrimination within the meaning of this Convention, the States Parties thereto undertake:

(a) To abrogate any statutory provisions and any administrative instructions and to discontinue any administrative practices which involve discrimination in education;

(b) To ensure, by legislation where necessary, that there is no discrimination in the admission of pupils to educational institutions;

(c) Not to allow any differences of treatment by the public authorities between nationals, except on the basis of merit or need, in the matter of school fees and the grant of scholarships or other forms of assistance to pupils and necessary permits and facilities for the pursuit of studies in foreign countries ;

(d) Not to allow, in any form of assistance granted by the public authorities to educational institutions, any restrictions or preference based solely on the ground that pupils belong to a particular group;

(e) To give foreign nationals resident within their territory the same access to education as that given to their own nationals.

Article 4

The States Parties to this Convention undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education and in particular:

(a) To make primary education free and compulsory; make secondary education in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law;

(b) To ensure that the standards of education are equivalent in all public educational institutions of the same level, and that the conditions relating to the quality of the education provided are also equivalent;

(c) To encourage and intensify by appropriate methods the education of persons who have not received any primary education or who have not completed the entire primary education course and the continuation of their education on the basis of individual capacity;

(d) To provide training for the teaching profession without discrimination.

Article 5

1.The States Parties to this Convention agree that:

(a) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms; it shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace;

(b) It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal guardians, firstly to choose for their children institutions other than those maintained by the public authorities but conforming to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the competent authorities and, secondly, to ensure in a manner consistent with the procedures followed in the State for the application of its legislation, the religious and moral education of the children in conformity with their own convictions; and no person or group of persons should be compelled to receive religious instruction inconsistent with his or their convictions;

(c) It is essential to recognize the right of members of national minorities to carry on their own educational activities, including the maintenance of schools and, depending on the educational policy of each State, the use or the teaching of their own language, provided however:

(i) That this right is not exercised in a manner which prevents the members of these minorities from understanding the culture and language of the community as a whole and from participating in its activities, or which prejudices national sovereignty;

(ii) That the standard of education is not lower than the general standard laid down or approved by the competent authorities; and

(iii) That attendance at such schools is optional.

2.The States Parties to this Convention undertake to take all necessary measures to ensure the application of the principles enunciated in paragraph 1 of this Article.

Article 6

In the application of this Convention, the States Parties to it undertake to pay the greatest attention to any recommendations hereafter adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization defining the measures to be taken against the different forms of discrimination in education and for the purpose of ensuring equality of opportunity and treatment in education.

Article 7

The States Parties to this Convention shall in their periodic reports submitted to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be

determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, including that taken for the formulation and the development of the national policy defined in Article 4 as well as the results achieved and the obstacles encountered in the application of that policy.

Article 8

Any dispute which may arise between any two or more States Parties to this Convention concerning the interpretation or application of this Convention, which is not settled by negotiation shall at the request of the parties to the dispute be referred, failing other means of settling the dispute, to the International Court of Justice for decision.

Article 9

Reservations to this Convention shall not be permitted.

Article 10

This Convention shall not have the effect of diminishing the rights which individuals or groups may enjoy by virtue of agreements concluded between two or more States, where such rights are not contrary to the letter or spirit of this Convention.

Article 11

This Convention is drawn up in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally authoritative.

Article 12

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States Members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 13

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited to do so by the Executive Board of the Organization.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 14

This Convention shall enter into force, three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have deposited their respective instruments on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 15

The States Parties to this Convention recognize that the Convention is applicable not only to their metropolitan territory but also to all non-self-governing, trust, colonial and other territories for the international relations of which they are responsible; they undertake to consult, if necessary, the governments or other competent authorities of these territories on or before ratification, acceptance or accession with a view to securing the application of the Convention to those territories, and to notify the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization of the territories to which it is accordingly applied, the notification to take effect three months after the date of its receipt.

Article 16

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention on its own behalf or on behalf of any territory for whose international relations it is responsible.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation.

Article 17

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States Members of the Organization, the States not members of the Organization which are referred to in Article 13, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance and accession provided for in Articles 12 and 13, and of the notifications and denunciations provided for in Articles 15 and 16 respectively.

Article 18

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 19

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Done in Paris, this fifteenth day of December 1960, in two authentic copies bearing the signatures of the President of the eleventh session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 12 and 13 as well as to the United Nations.

Traduzione non ufficiale

Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento

Parigi, 14 dicembre 1960

La Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riunitasi a Parigi dal 14 novembre al 15 dicembre 1960, nella sua undicesima sessione,

Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma il principio della non-discriminazione e proclama il diritto di ogni persona all'educazione,

Considerando che la discriminazione in materia di insegnamento costituisce una violazione dei diritti enunciati nella detta Dichiarazione,

Considerando che ai termini del suo Atto costitutivo l'organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura si propone d'istituire la collaborazione delle nazioni, al fine di assicurare per tutti il rispetto universale dei diritti dell'uomo e uguali possibilità di educazione,

Conscia del fatto che è conseguente compito dell'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura, nel rispetto della diversità dei sistemi nazionali d'educazione, non solo di proscrivere ogni forma di discriminazione in materia d'insegnamento, ma anche di promuovere l'uguaglianza di possibilità e di trattamento per tutte le persone in questo campo,

Essendo oggetto di proposte concernenti i differenti aspetti della discriminazione nell'insegnamento, questione che costituisce il punto 17.1.4 dell'ordine del giorno della sessione,

Dopo aver deciso, nel corso della sua decima sessione, che questo problema sarà l'oggetto d'una convenzione internazionale e di raccomandazioni agli Stati Membri, Adotta, in questo quattordicesimo giorno di dicembre, la presente Convenzione:

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "discriminazione" comprende ogni forma di distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che, fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o ogni altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, abbia lo scopo di distruggere o alterare l'uguaglianza di trattamento in materia di insegnamento, e specificatamente:

- a) D'allontanare una persona o un gruppo dall'accesso ai diversi tipi o gradi dell'insegnamento;
- b) Di limitare a un livello inferiore l'educazione di una persona o di un gruppo;
- c) Sotto riserva di quanto detto all'articolo 2 di questa Convenzione, di istituire o di mantenere dei sistemi o delle istituzioni di insegnamento separate per delle persone o dei gruppi;
- d) Di porre una situazione o un gruppo in una posizione incompatibile con la dignità umana.

2. Ai fini della presente Convenzione, la parola "insegnamento" indica i diversi tipi e gradi dell'insegnamento e comprende l'accesso all'insegnamento, il suo livello e la sua qualità, e le condizioni nelle quali è dispensato.

Articolo 2

Quando sono ammesse dallo Stato, le situazioni seguenti non sono considerate come discriminanti al senso dell'articolo primo della presente Convenzione:

- a) La creazione o il mantenimento di sistemi o di istituzioni d'insegnamento separati per gli allievi dei due sessi, quando questi sistemi o istituzioni presentino equivalenti facilità d'accesso all'insegnamento, dispongano di un personale insegnante che abbia qualificazioni dello stesso ordine, e di locali scolastici e equipaggiamento della stessa qualità, e permettano di seguire gli stessi programmi di studi o programmi equivalenti;
- b) La creazione o il mantenimento, per motivi d'ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituzioni separate che corrispondono alla scelta dei genitori o dei tutori legali degli allievi, se l'adesione a questi sistemi o il frequentare tali istituzioni resta facoltativo e se l'insegnamento dispensato è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'insegnamento dello stesso grado;
- c) La creazione o il mantenimento di istituzioni di insegnamento private, se tali istituzioni hanno per obiettivo non l'esclusione di un gruppo qualsivoglia, ma di incrementare le possibilità di insegnamento che offrono i poteri pubblici, se il loro funzionamento risponde a questo obiettivo e se l'insegnamento impartito è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l'insegnamento dello stesso grado.

Articolo 3

Al fine di eliminare e di prevenire ogni forma di discriminazione ai sensi della presente Convenzione, gli Stati che vi partecipano si impegnano a:

- a) Abolire ogni disposizione legislativa e amministrativa e a far cessare ogni pratica amministrativa che comporterebbe una discriminazione nel campo dell'insegnamento;
- b) Prendere le misure necessarie, eventualmente per via legislativa, perché non venga praticata alcuna discriminazione nell'ammissione degli allievi negli istituti d'insegnamento;
- c) In quel che riguarda le spese scolari, l'attribuzione di borse di studio, e le facilitazioni e autorizzazioni che possono essere necessarie per proseguire gli studi all'estero, non ammettere alcuna differenza di trattamento tra nazionali da parte dei poteri pubblici, tranne quelle basate sul merito e sul bisogno;
- d) Nell'aiuto eventualmente fornito, sotto qualunque forma ciò avvenga, da parte delle autorità pubbliche alle istituzioni d'insegnamento, non ammettere alcuna preferenza né restrizione fondata esclusivamente sul fatto che gli allievi appartengano a un gruppo determinato;
- e) Accordare agli stranieri residenti sul loro territorio lo stesso accesso all'insegnamento che ai propri nazionali.

Articolo 4

Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano inoltre a formulare, a sviluppare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con dei metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di educazione, e specificatamente a:

- a) Rendere obbligatorio e gratuito l'insegnamento elementare; generalizzare e rendere accessibile a tutti l'insegnamento secondario nelle sue diverse forme; rendere accessibile a tutti, in piena

uguaglianza, in funzione delle capacità di ciascuno, l'insegnamento superiore; assicurare l'applicazione per tutti dell'obbligo scolastico prescritto dalla legge;

b) Assicurare in tutti gli istituti pubblici dello stesso grado un insegnamento dello stesso livello e delle condizioni equivalenti in quel che riguarda la qualità dell'insegnamento impartito;

c) Incoraggiare e intensificare con dei metodi appropriati l'educazione delle persone che non hanno ricevuto l'istruzione elementare o che non l'hanno ricevuta fino al suo termine, e permettere loro di proseguire gli studi in funzione delle loro attitudini;

d) Assicurare senza discriminazione la preparazione alla professione insegnante.

Articolo 5

1. Gli Stati parte della presente Convenzione concordano:

a) Che l'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo delle attività dell'ONU per il mantenimento della pace;

b) Che è importante rispettare la libertà dei genitori, o in caso dei tutori legali, di:

- primo, scegliere per i loro figli istituzioni che non siano quelle pubbliche, ma conformi alle norme minimali che possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti;
- secondo, di far assicurare, secondo le modalità d'applicazione proprie alla legislazione di ogni Stato, l'educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle loro convinzioni; che inoltre nessuna persona e nessun gruppo dovrebbero essere costretti a ricevere un'istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni;

c) Che è importante riconoscere ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare delle attività educative che siano loro proprie, compresa la gestione scolare e, secondo la politica di ogni Stato in materia di educazione, l'impiego o l'insegnamento della propria lingua, a condizione tuttavia che:

i) Questo diritto non venga esercitato in modo che impedisca ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell'insieme della collettività e di prendere parte alle sue attività, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;

ii) Il livello dell'insegnamento in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e

iii) Il frequentare le dette scuole sia facoltativo.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione dei principi emessi al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Nell'applicazione della presente Convenzione, gli Stati che ne fanno parte si impegnano a accordare la massima attenzione alle raccomandazioni che la Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura potrà adottare in vista di definire le misure da prendere per lottare contro i diversi aspetti della discriminazione nell'insegnamento e assicurare l'uguaglianza di possibilità e di trattamento.

Articolo 7

Gli Stati parte della presente Convenzione dovranno indicare, in rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, nelle date e nella forma che essa determinerà, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno preso per l'applicazione della presente Convenzione, comprese quelle prese per formulare e sviluppare la politica nazionale definita all'articolo 4, e inoltre i risultati ottenuti e gli ostacoli incontrati nella messa in opera.

Articolo 8

Ogni contenzioso tra due o più Stati parte della presente Convenzione, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sarà stato regolato per via di negoziazione, sarà portato, su richiesta delle parti contendenti, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, perché essa decida al suo soggetto, a difetto di altra procedura di soluzione al contenzioso.

Articolo 9

Non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione

Articolo 10

La presente Convenzione non ha per effetto di danneggiare i diritti di cui possono usufruire degli individui o dei gruppi in virtù di accordi conclusi tra due o più Stati, a condizione che questi diritti non siano contrari né alla lettera, né allo spirito della presente Convenzione.

Articolo 11

La presente Convenzione è stabilita in inglese, spagnolo, francese e russo, quattro testi fanno fede allo stesso modo.

Articolo 12

1. La presente Convenzione sarà sottomessa alla ratificazione o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 13

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato non membro dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura invitato a aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.
2. L'adesione verrà fatta tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 14

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione, ma solo nei confronti degli Stati che avranno depositato i loro strumenti rispettivi di ratificazione, di accettazione o di adesione a questa data, o anteriormente.

Entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione.

Articolo 15

Gli Stati parte della presente Convenzione riconoscono che questa è applicabile non solo al loro territorio metropolitano, ma anche a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri, di cui essi gestiscano le relazioni internazionali essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o altre autorità competenti dei detti territori, al momento della ratificazione, dell'accettazione o dell'adesione, o precedentemente, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione in tali territori, e di notificare al Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura i territori ai quali la Convenzione si applicherà, tale notificazione dovendo diventare effettiva tre mesi dopo la data della sua ricezione

Articolo 16

1. Ognuno degli Stati parte della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio o in nome di ogni territorio del quale gestisca le relazioni internazionali.
2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia diventerà effettiva dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non-membri indicati all'articolo 13, e l'ONU, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati agli articoli 12 e 13, oltre che delle notificazioni e denunce rispettivamente previste agli articoli 15 e 16.

Articolo 18

1. La presente Convenzione potrà essere rivista dalla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

La revisione legherà pertanto solo gli Stati che faranno parte della Convenzione portante revisione.

2. Nel caso che la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione.

Articolo 19

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione deve essere registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Fatta a Parigi il quindicesimo giorno di dicembre 1960, in due copie autentiche firmate dal Presidente dell'undicesima sessione della Conferenza Generale e dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che dovranno essere depositate negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate verranno inviate a tutti gli Stati di cui agli articoli 12 e 13, così come all'Organizzazione delle Nazioni Unite.